

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 - LR n. 13/2015 - ECO-RECUPERI srl CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI SOLAROLO (RA), VIA ROMA n. 24 - RINNOVO CON MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12-D13) E RECUPERO (R4-R5) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4403 del 24/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 - LR n. 13/2015 – **ECO-RECUPERI srl** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI SOLAROLO (RA), VIA ROMA n. 24 - RINNOVO CON MODIFICA **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER LA GESTIONE DELL'**IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12-D13) E RECUPERO (R4-R5) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI** -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la società ECO-RECUPERI srl, con sede legale e impianto in Comune di Solarolo, Via Roma n. 24 (C.F./P.IVA 00887980399), risulta titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 23/02/2012 per l'esercizio di operazioni di recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi, con scadenza al 28/02/2022. Oltre alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 70 tonnellate, in particolare si tratta dell'esercizio dell'attività di recupero di materia (R5) con potenzialità annua di trattamento fissata in 3.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi costituiti da consumabili esausti derivanti da sistemi di stampa elettronica (cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste), mediante operazioni di selezione, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner e/o inchiostri presenti, verifica dello stato di integrità fisico/meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti, suddivisione per marca/modello e confezionamento delle cartucce vuote da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, a rigenerazione presso impianti esterni;
- la stessa società ECO-RECUPERI srl risulta altresì titolare, per l'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del DPR n. 59/2013 da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1292 del 03/05/2016, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la domanda di attivazione del procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto in oggetto avanzata da ECO-RECUPERI srl alla competente Regione Emilia-Romagna in data 27/08/2021 (ns. PG/2021/118006), comprensiva di **domanda di rinnovo con modifica** dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni

amministrative in materia di gestione dei rifiuti tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che il progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto in oggetto prevede:

- ampliamento della sede impiantistica con l'annessione dell'area adiacente occupata da un fabbricato esistente, adibita anch'essa ad attività industriale ad oggi dismessa, con ingresso situato in Via Martiri di Felisio n. 19, senza alcuna modifica di natura edilizia;
- potenziamento dell'attività di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto mediante:
 - introduzione di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti anche pericolosi;
 - incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi, da 70 tonnellate a 500 tonnellate;
 - avvio dell'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi per una capacità massima istantanea complessivamente pari a 49 tonnellate;
- avvio dell'attività di pretrattamento (R12) con potenzialità annua pari a 3.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 1.150 t/anno di rifiuti pericolosi;
- avvio di operazioni di raggruppamento (D13) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo annuo pari a 500 tonnellate/anno;
- avvio dell'attività di preparazione per il riutilizzo (R4) mediante operazioni di controllo, smontaggio, riparazione di RAEE, per un quantitativo massimo annuo pari a 3.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e 1.000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi;
- incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto da 3.500 tonnellate/anno a 12.250 tonnellate/anno (di cui al massimo 2.250 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi);

CONSIDERATO che sono fatte salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti;

VISTO il *Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49* in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1) del D.Lgs n. 49/2014, la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;

VISTA la norma EN 50614:2020, «*Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment*», elaborata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al fine di incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire un quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e la qualità delle apparecchiature reimmesse sul mercato;

RICHIAMATO l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi sulla cessazione della qualifica di rifiuto e in particolare il comma 3) sulla procedura di rilascio "caso per caso" dei provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW. Il comma 3) dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, dispone nello specifico che in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o nazionale, le autorizzazioni siano rilasciate "caso per caso" per specifiche tipologie di rifiuto, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente. Tale parere obbligatorio e vincolante è finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e alla definizione dei criteri dettagliati ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, nonché finalizzato esclusivamente alla verifica degli aspetti ambientali, senza contenere valutazioni sia rispetto agli impatti sulla salute legati all'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, sia sull'applicazione di standard sanitari, non di competenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

VISTE in proposito le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22”;

VISTA altresì la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

DATO ATTO che:

- il rinnovo con modifica dell’AU in oggetto costituisce endoprocedimento della procedura di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente;
- il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo con modifica sostanziale dell’AU secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;
- la Regione Emilia-Romagna comunicava l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito web in data 03/09/2021 della documentazione oggetto di PAUR ai fini della verifica di completezza (ns. PG/2021/136383);
- la verifica di completezza con esito negativo comportava l’esigenza di richiedere integrazioni documentali in data 30/09/2021 (ns. PG/2021/150423);
- a seguito della presentazione da parte del proponente in data 28/10/2021 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2021/166775, PG/2021/166776, PG/2021/166777), veniva esperita con esito positivo la verifica di completezza documentale (ns. PG/2021/175079), per cui la Regione Emilia-Romagna, in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA pubblicava sul proprio sito web in data 17/11/2021 l’avviso al pubblico, di cui veniva data informazione nell’albo pretorio informatico dell’Unione della Romagna Faentina (ns. PG/2021/196056). L’avviso al pubblico teneva luogo della comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica di VIA, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi;
- al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori per l’eventuale richiesta di integrazioni, con nota ns. PG/2021/177897 veniva indetta una Conferenza di Servizi istruttoria in modalità sincrona e telematica che si riuniva in data 14/12/2021, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi, richiesti al proponente in data 13/01/2022 nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2022/4550);
- in ragione della complessità della documentazione da presentare, veniva richiesta dal proponente una proroga temporale del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2022/13793), concessa da ARPAE- SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/15068;
- a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa in data 06/07/2022 (ns. PG/2022/111983, PG/2022/113469), la Regione Emilia-Romagna la pubblicava sul proprio sito web in data 14/07/2022 e tramite proprio apposito avviso avviava una nuova consultazione del pubblico;
- concluso il periodo di nuova consultazione del pubblico, veniva indetta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per l’esame delle integrazioni e il completamento dell’istruttoria di PAUR, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per il rinnovo con modifica dell’AU in oggetto, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si insediava svolgendo una prima seduta in modalità telematica in data 30/08/2022 (convocata con nota ns. PG/2022/118299) da cui risultavano necessari chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti;
 - ✓ a seguito delle integrazioni fornite a titolo volontario dal proponente in data 26/09/2022 (ns. PG/2022/156631), in data 20/10/2022 (ns. PG/2022/172718) e in data 20/04/2023 (ns. PG/2023/69762), si teneva in data 03/05/2023 la seduta conclusiva dei lavori convocata con nota ns. PG/2023/58606, successivamente aggiornata in data 24/08/2023 con nota ns. PG/2023/135024 in relazione alla necessità emersa nel corso della seduta di chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti presentati a titolo volontario dal proponente in data 05/05/2023 (ns. PG/2023/79045) e in data 10/07/2023 (ns. PG/2023/119519);
- in particolare, al fine di assumere la decisione sul rinnovo con modifica dell’AU in oggetto, nell’ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria venivano acquisiti:

- parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2021/177318 del 17/11/2021);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso da HERA SpA - Direzione Acqua allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia (ns. PG/2022/120669 del 20/07/2022);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unione della Romagna Faentina sugli tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2022/134454 del 12/08/2022 e PG/2023/2973 del 09/01/2023);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 ai fini della prevenzione incendi (ns. PG/2022/142305 del 31/08/2022);
- parere favorevole dal punto di vista idraulico espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2022/157474 del 27/09/2022);
- parere favorevole espresso da AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2022/197786 del 01/12/2022);
- relazione tecnica istruttoria (sulle matrici ambientali: rumore, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti) del Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza-Bassa Romagna, comprensiva di parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per il rilascio "caso per caso" dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW, da comprendere nell'AU (ns. PG/2022/195888 del 29/11/2022 e PG/2023/74488 del 28/04/2023);
- nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA non pervenivano osservazioni da parte di soggetti interessati;
- unitamente alla proposta di verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria indetta nell'ambito della procedura di autorizzazione unica di VIA regionale, la bozza di AU veniva trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento e al proponente in data 03/08/2023 (ns. PG/2023/135024) per eventuali osservazioni. Come riportato nel verbale conclusivo, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria si discutevano le osservazioni presentate dal gestore anche alla bozza di AU in data 16/08/2023 (PG/2023/140786) che venivano in parte accolte e quindi recepite nell'AU;

ACQUISITE in data 24/08/2023 le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione unica di VIA contenute nel verbale conclusivo sottoscritto al termine dei lavori, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA con deliberazione di Giunta Regionale;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, alla società ECO-RECUPERI srl per l'impianto di stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi sito in Comune di Solarolo, Via Roma n. 24;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che a far tempo dal 23/11/2020 l'impianto esistente oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, con scadenza al 02/12/2023;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nell'impianto in oggetto è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

Operazioni di stoccaggio di rifiuti anche pericolosi

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (D15-R13) di rifiuti non pericolosi: 500 t
- Capacità massima istantanea di stoccaggio (D15-R13) di rifiuti pericolosi: 49 t
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $500 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} + 49 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = 82.250,00 \text{ €}$

Operazioni di trattamento di rifiuti anche pericolosi

- Potenzialità annua di trattamento (R12-R4-R5) di rifiuti non pericolosi: 10.000 t/anno
- Potenzialità annua di trattamento (R12-R4-R5) di rifiuti pericolosi: 2.250 t/anno
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $10.000 \text{ t/anno} \times 12,00 \text{ €/t} + 2.250 \text{ t/anno} \times 15,00 \text{ €/t} = 153.750,00 \text{ €}$

Importo totale garanzia finanziaria = $82.250,00 \text{ €} + 153.750,00 \text{ €} = 236.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) = 141.600,00 \text{ €}$

nella considerazione che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto nella misura del 40%;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, avendo esteso la durata fino al 30/09/2023 della garanzia finanziaria in essere (ns. PG/2023/36548 del 01/03/2023), in ogni caso il gestore continuava l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, fino alla decisione espressa dell'Autorità competente in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che la presente AU sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AU, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. DI RINNOVARE, con modifica sostanziale, l'**Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla società **ECO-RECUPERI srl**, con sede legale e impianto in Comune di Solarolo, Via Roma n. 24 (C.F./P.IVA 00887980399), per la gestione dell'**impianto di stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi**;
2. Di dare atto che la realizzazione degli interventi di modifica in progetto dal punto di vista edilizio e strutturale riguardano esclusivamente opere interne attuabili attraverso la presentazione al Servizio competente dell'Unione della Romagna Faentina di apposita Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), informando ARPAE - SAC di Ravenna;
3. Di stabilire che, ai fini della prevenzione incendi, la realizzazione degli interventi di modifica in progetto oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore.

- Deve essere rispettato il DM 03/08/2015 e s.m.i. e in particolare:
 - ✓ con riferimento al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco, il livello di prestazione è III;
 - ✓ con riferimento al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco, l'attività non è dotata di rete idrica antincendio esterna (con idranti UNI 70) ma solo interna (con idranti UNI 45); di ciò occorre tener conto nel calcolo del carico di incendio riverificando l'utilizzo dei coefficienti di correzione delta (δ);
 - ✓ con riferimento al capitolo S.6 – Controllo dell'incendio il livello di prestazione è III; inoltre occorre installare un nuovo idrante UNI 45 al piano terra nel compartimento 1, in prossimità e all'esterno del vano scala principale che adduce ai locali uffici al piano primo;
 - ✓ con riferimento al Capitolo S.8 – Controllo di fumi e calore, ogni compartimento dovrà avere superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano dimensionata in conformità ai disposti della tabella S.8-5; inoltre devono essere rispettati i disposti del punto S.8.5.3;
 - ✓ il piano primo non è oggetto della valutazione ai fini della prevenzione incendi, pertanto deve essere mantenuto vuoto e non utilizzato; inoltre eventuali comunicazioni dell'attività con il piano primo devono essere interdette a mezzo di porte REI aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe del compartimento e comunque almeno REI 60.
- Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR n. 151/2011.
- A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'impianto in assetto modificato, dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con le procedure di cui al DPR n. 151/2011, apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla documentazione prevista dal DM 7 agosto 2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:
 - ✓ Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue:
 - impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al DM 20 dicembre 2012);
 - numero e tipo degli estintori installati;
 - sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;
 - sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging);
 - impianti e/o apparecchiature pericolosi.
 - ✓ Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'attività attestante:
 - di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (artt.17.1a, 28 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.);
 - di aver attuato le misure di prevenzione e protezione;
 - di aver redatto il piano di emergenza;
 - la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.);
 - la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.);
 - la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (artt. 37.9 e 294 bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.)-(DM 10/03/1998);
 - l'avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi degli artt. 17.1a e 294 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
 - ✓ Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/1996, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione.
 - ✓ Resistenza al fuoco e reazione al fuoco:
 - certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

- Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
- ✓ Porte REI a. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
- ✓ Impianti:
 - Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al DM 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
 - a. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
 - b. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
 - c. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - d. Impianti di protezione antincendio;
 - e. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza);
 - Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio:
 - a. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
 - b. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza);
 - c. Impianto di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
 - d. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali);
 - e. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);
 - f. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
 - g. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
 - h. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
 - i. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio;
 - j. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;
 - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP".
 - Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art. 295 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, dovrà riferirsi ad idonei elaborati

grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al predetto decreto.

4. **DI VINCOLARE** la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a. Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **Allegato A** al presente provvedimento riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi;
- **Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- **Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia.

Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il gestore è altresì tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- le sorgenti sonore dovranno essere attivate solamente in periodo diurno (06-22).

4.b. È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

4.c. Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In particolare costituiscono modifica sostanziale:

- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, soggetto a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004.

5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 141.600,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nel presente provvedimento di AU, fatto salvo che:

- l'avvio effettivo delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti anche pericolosi e di trattamento (R12-D13-R4) di rifiuti anche pericolosi, è subordinato alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria adeguata;
 - l'efficacia della modifica introdotta con la presente AU alla capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti anche pericolosi e alla potenzialità annua di trattamento (R5) di rifiuti anche pericolosi nell'impianto in oggetto è sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria adeguata.
6. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 5. per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
 7. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
 8. Di stabilire che deve essere data immediata comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC di Ravenna dell'eventuale decadenza della certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
 9. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.
 10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 4/2018, la presente AU sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia alla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale. La Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA, provvederà alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT) del PAUR, comprensivo della presente AU.
 11. Di dare atto che la presente AU **sostituisce** la precedente autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 581 del 23/02/2012. Dalla data di efficacia della presente AU è da intendersi **revocata** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del DPR n. 59/2013 da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1292 del 03/05/2016;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di **stoccaggio (R13-D15)**, **pretrattamento (R12-D13)** e **recupero (R4-R5)** di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto è dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza nonché di sistema di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24.
La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
2. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.
4. Su tutti i carichi di RAEE in ingresso all'impianto deve essere effettuato il controllo radiometrico, tramite strumentazione portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. In caso di necessità di confinamento temporaneo di un carico di RAEE con anomalie radiometriche, il mezzo viene ubicato in apposita area individuata all'interno dell'impianto.
La gestione dell'attività di sorveglianza radiometrica e delle relative risultanze deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs n. 101/2020.
Le modalità operative per lo svolgimento delle attività collegate al programma di sorveglianza radiometrica dei carichi di RAEE, attraverso l'utilizzo di un sistema di controllo manuale tramite strumentazione portatile, sono definite in apposita procedura gestionale, redatta da un Esperto in Radioprotezione, da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
Il gestore è tenuto alla revisione e all'adeguamento, secondo quanto stabilito nella presente AU, dell'apposita procedura per il controllo radiometrico da trasmettere ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente prima dell'avvio effettivo delle operazioni di recupero (R13-R12-R4) dei RAEE.
5. I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi possono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario), con modalità definite in apposita procedura gestionale da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
6. Nell'impianto deve essere individuata un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto. In caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico viene respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'impianto trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento.
7. Nell'impianto è ammesso lo svolgimento di operazioni di **messa in riserva (R13)** e di **deposito preliminare (D15)** esclusivamente delle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 1** allegata alla presente AU, per una capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) fissata complessivamente pari a **500 tonnellate**.
8. Nell'impianto è ammesso lo svolgimento di operazioni di **messa in riserva (R13)** e di **deposito preliminare (D15)** esclusivamente delle tipologie di rifiuti pericolosi elencate nella **Tabella 2** allegata alla presente AU, per una capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) fissata complessivamente pari a **49 tonnellate**.
9. Tutti i rifiuti non pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico. Tutti i rifiuti pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.

10. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operato il deposito preliminare (**D15**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
11. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.
12. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).
Le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti in ingresso svolte all'interno dell'edificio devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate all'interno dello stesso locale per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
Le diverse aree all'interno dell'edificio vengono suddivise mediante new jersey / bandelle, identificate con idonea cartellonistica, al fine di separare i rifiuti detenuti secondo le diverse operazioni di stoccaggio/deposito.
I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico, indicante il rifiuto in stoccaggio/deposito (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.
I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
- I recipienti mobili, compresi i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
13. I contenitori (bombe e bomboloni) dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
14. Lo stoccaggio di CFC e HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
15. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 e s.m.i. e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
16. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
17. Per le tipologie di rifiuti anche pericolosi elencate nella **Tabella 3** allegata alla presente AU è ammesso lo svolgimento di operazioni di **raggruppamento (R12/D13)** che consistono nella commistione di rifiuti con medesimo codice EER e, se pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo (HP), ma diverso produttore, finalizzata all'ottimizzazione del trasporto presso altri impianti cui i rifiuti sarebbero stati inviati singolarmente. Per il rifiuto raggruppato in uscita dall'impianto:
- Eco-Recuperi srl si configura come produttore;
 - rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;
 - rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.

Deve essere garantita la tracciabilità dei produttori primari dei rifiuti che hanno concorso alla produzione del rifiuto raggruppato.

18. È ammesso il **raggruppamento** secondo l'operazione **D13** esclusivamente di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a **500 t/anno**.

19. All'interno dell'edificio è ammesso lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero di materia:

- **preparazione per il riutilizzo di RAEE**, con potenzialità annua di trattamento (**R4**) fissata pari a **3.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi e **1.000 t/anno** di rifiuti pericolosi.

Tali operazioni di recupero di materia R4 hanno a oggetto RAEE idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario, senza altro pretrattamento.

- **recupero di consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica**, con potenzialità annua di trattamento (**R5**) fissata pari a **3.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi e **100 t/anno** di rifiuti pericolosi.

Tali operazioni di recupero di materia R5, svolte nelle apposite aree poste sotto aspirazione convogliate al punto di emissione in atmosfera E1, consistono in operazioni di selezione manuale, verifica dello stato di integrità fisico/meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner e/o inchiostri presenti, suddivisione per marca/modello e confezionamento per l'ottenimento, cessando la qualifica di rifiuto, di cartucce per stampa rigenerabili.

La cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avviene esclusivamente sulla base delle condizioni e dei criteri dettagliati definiti, per ciascun processo di recupero di materia (**R4**, **R5**) consentito nell'impianto, nelle apposite schede allegate alla presente AU (di seguito, "schede EoW") che comprendono in particolare:

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore. Il gestore conserva presso l'impianto le dichiarazioni di conformità emesse, anche in formato elettronico, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Ai fini della tracciabilità, il gestore è tenuto a mantenere un apposito Registro EoW che consenta di mettere in corrispondenza ciascun lotto di produzione con i rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero, oltre alla dichiarazione di conformità. Tale Registro EoW deve altresì contenere l'indicazione della sezione impiantistica dedicata allo stoccaggio del lotto di produzione.

20. Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente AU alla luce dell'adozione mediante disciplina comunitaria o nazionale di criteri specifici applicabili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai processi di recupero di materia regolamentati "caso per caso".

21. Il recupero di materia deve rappresentare il principale risultato di ciascun processo di trattamento (R4, R5) svolto sui rifiuti nell'impianto e, in nessun caso, conseguenza secondaria. Annualmente deve essere redatta e mantenuta a disposizione presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo, una relazione consuntiva sui trattamenti svolti contenente, per ciascun processo di recupero di materia, la valutazione dei flussi di rifiuti trattati e recuperati attraverso bilanci di materia, con l'indicazione dell'indice percentuale di recupero di materia raggiunto su base annuale.

22. All'interno dell'edificio è altresì ammesso il **pretrattamento (R12)** mediante operazioni di smontaggio, previa eventuale messa in sicurezza, delle seguenti tipologie di **RAEE**, qualora non idonei alla preparazione per il riutilizzo:

Codice EER	Descrizione rifiuti
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

Lo smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni di cui ai codici EER 160213*, 200135* contenenti materiali isolanti, sotto forma di pannelli, costituiti esclusivamente da fibre artificiali vetrose, diverse dalle fibre ceramiche refrattarie, è svolto nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2.

23. I RAEE sono avviati, qualora idonei, alla preparazione per il riutilizzo (R4) previa separazione dai RAEE destinati a pretrattamento (R12). Per i RAEE ammessi al pretrattamento (R12) in impianto deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo l'evidenza documentale della non idoneità alla preparazione per il riutilizzo.
24. I RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero in impianto. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer.
Le sorgenti luminose durante le fasi di stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
25. Durante le fasi di movimentazione dei RAEE devono essere:
 - scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
26. Lo stoccaggio dei RAEE e dei pezzi smontati deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero; devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento dei RAEE senza misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.
Per la gestione dei RAEE, l'impianto è organizzato nei seguenti specifici settori:
 - settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE;
 - settore di messa in sicurezza dei RAEE;
 - settore di smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni;
 - settore di smontaggio dei RAEE di piccole dimensioni;
 - settore di deposito temporaneo delle componenti ambientalmente critiche;
 - settore di deposito temporaneo delle componenti recuperabili risultanti dalle operazioni di smontaggio, da destinarsi alla preparazione per il riutilizzo in impianto o al recupero esterno;
 - settore di deposito temporaneo dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di smontaggio, da destinarsi allo smaltimento esterno.

Il settore di stoccaggio dei RAEE deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. I RAEE raccolti separatamente e detenuti in stoccaggio in impianto sono mantenuti separati per singola categoria ai sensi della normativa vigente in materia.

27. Le operazioni di smontaggio dei RAEE, che devono essere effettuate nelle preposte aree individuate all'interno dell'edificio, prevedono la rimozione manuale delle componenti pericolose, potenzialmente pericolose o critiche, salvaguardandone l'integrità per evitare il rischio di dispersione e inquinamento. Lo smontaggio manuale può avvenire anche tramite l'ausilio di strumentazione meccanica, diversa dalla triturazione.

28. Le operazioni di messa in sicurezza dei RAEE che devono essere effettuate nelle preposte aree individuate all'interno dell'edificio, riguardano principalmente l'asportazione degli elementi ambientalmente critici presenti in essi, nonché la rimozione delle parti asportabili al fine di assicurare elevati livelli di recupero dei materiali. La messa in sicurezza comprende in particolare la rimozione di:

- condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB);
- plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
- condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose;
- pile;
- circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²
- cartucce di toner, liquido e un polvere, e di toner colore;
- tubi catodici;
- clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
- sorgenti luminose a scarica;
- schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
- cavi elettrici esterni.

Nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza svolte in impianto non è consentita la rimozione di componenti contenenti mercurio (come gli interruttori o i retroilluminatori), rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto, componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie, componenti contenenti sostanze radioattive o contaminate da tali sostanze.

Non è altresì consentito il trattamento in impianto di tubi catodici e sorgenti luminose a scarica.

Le plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati devono essere separate dalle altre plastiche, altrimenti tutte le frazioni plastiche devono essere gestite come plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati.

Le diverse tipologie di condensatori rimossi devono essere gestite separatamente.

29. Nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza dei RAEE, viene effettuata l'estrazione dei fluidi refrigeranti costituiti da sostanze lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC) o ammoniaca in soluzione acquosa, dai circuiti frigoriferi.

L'impianto è dotato di:

- un sistema di estrazione delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico (CFC, HCFC) dai circuiti frigoriferi di RAEE di cui ai codici EER 160211*, 200123*;
- un sistema di estrazione dell'ammoniaca in soluzione acquosa dai circuiti frigoriferi di RAEE di cui al codice EER 160213*;
- aree di stoccaggio dei fluidi refrigeranti recuperati dalle apparecchiature fuori uso.

In particolare, nelle apposite aree all'interno dell'edificio poste su bacini di contenimento e sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E3, l'estrazione dei fluidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero e nell'olio lubrificante estratto dal compressore deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- l'estrazione avviene per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera;
- l'asportazione del gruppo di compressione dalle apparecchiature frigorifere fuori uso deve avvenire senza perdita di olio lubrificante poiché in esso sono contenute sostanze lesive per l'ozono stratosferico;
- la bonifica del gruppo di compressione dall'olio lubrificante avviene a mezzo di apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico, operando separatamente il recupero degli oli e delle stesse sostanze lesive.

Lo stesso dispositivo aspirante operante in ciclo chiuso utilizzato per l'estrazione delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico (CFC, HCFC) dai circuiti frigoriferi, posto su bacino di contenimento e sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E3, può essere utilizzato per lo svolgimento di operazioni di svuotamento (**R12**) di bombole di cui al codice EER **140601***, con il travaso dei fluidi refrigeranti in bombole di maggiore capacità al fine di ottimizzare il trasporto presso l'impianto di recupero finale; lo svuotamento delle bombole dovrà avvenire separatamente per ogni tipologia di fluido refrigerante o con modalità tali da non comprometterne il successivo recupero esterno finale.

30. All'interno dell'edificio nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E3 è ammesso il **pretrattamento** mediante operazioni di taglio con sega a nastro (**R12**) di componenti rimossi da RAEE di cui ai codici EER **160215***, **160216** costituiti da condensatori, per la separazione delle frazioni recuperabili.
31. Sui rifiuti costituiti da tubi fluorescenti contenenti mercurio di cui al codice EER 200121* sono ammesse in impianto esclusivamente operazioni di stoccaggio (R13) e raggruppamento (R12).
32. Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici RAEE, evitando rilasci nell'ambiente, e in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
33. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU, per la gestione dei RAEE si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 49/2014 e smi.
34. All'interno dell'edificio, nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2, è ammesso lo svolgimento di operazioni di **triturazione (R12)** con capacità massima oraria di trattamento fissata pari a **400 kg/h** per la riduzione volumetrica esclusivamente delle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 4** allegata alla presente AU.
 Nella stessa area di lavorazione posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2 è altresì ammesso lo svolgimento di operazioni di **compattazione (R12)** con capacità massima oraria di trattamento fissata pari a **4 t/h** per la riduzione volumetrica in balle esclusivamente delle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 4** allegata alla presente AU.
 I rifiuti sono sottoposti a triturazione e/o compactazione in impianto, previa eventuale selezione manuale per la separazione di frazioni estranee indesiderate.
 Le operazioni di triturazione e/o compactazione sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore); per il rifiuto triturato e/o compactato in uscita dall'impianto:
 - ECO-RECUPERI srl si configura come detentore;
 - rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.
35. All'interno dell'edificio, nell'area dedicata posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2, è ammesso lo svuotamento (**R12**), tramite apposito macchinario, di estintori a polvere, portatili o carrellati, di cui al codice EER **160505**, con il travaso della polvere estinguente separata (codice EER 160509) direttamente all'interno di appositi big bags.
36. Gli imballaggi in materiali misti (EER **150106**), i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (EER **170904**) e i rifiuti ingombranti (EER **200307**) possono essere sottoposti al pretrattamento mediante operazioni di **selezione/cernita manuale (R12)** per la separazione delle frazioni recuperabili (EER 1912XX) e la rimozione di eventuali frazioni estranee (EER 191212).
37. All'interno dell'edificio è altresì ammesso il pretrattamento (**R12**) mediante spelatura manuale di cavi elettrici (EER **170411**) per la separazione delle frazioni recuperabili metalliche (conduttore EER 191203 ed eventuale armatura EER 191202) e plastiche (guaina EER 191204).
38. Dalle operazioni di recupero di materia (R4, R5) e pretrattamento R12 si possono generare imballaggi di tipologia diversa, classificati da Ecorecuperi srl in qualità di produttore con idonei codici EER del capitolo 15, che possono essere sottoposti a successive operazioni di triturazione e compactazione (R12) in impianto oppure avviati a recupero/smaltimento esterno, previo deposito temporaneo prima della raccolta.
39. La potenzialità annua di pretrattamento **R12** di rifiuti non pericolosi è fissata complessivamente pari a **3.500 t/anno**.
40. La potenzialità annua di pretrattamento **R12** di rifiuti pericolosi è fissata complessivamente pari a **1.150 t/anno**.
41. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi ammesso al trattamento (R12 - R4 - R5 - D13) in impianto è fissato complessivamente pari a **10.000 t/anno**, con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **40 t/giorno**.

42. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi ammesso al trattamento (R12 - R4 - R5) in impianto è fissato complessivamente pari a **2.250 t/anno**, con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **9 t/giorno**.
43. I rifiuti detenuti in stoccaggio (R13/D15) nell'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a impianti di recupero/smaltimento finale, fatto salvo lo stoccaggio in impianti funzionale alle successive operazioni di smaltimento/recupero finale, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di destino finale per le procedure di accettazione.
44. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'installazione deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.
In attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti nell'installazione, è consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, nelle preposte aree individuate in apposita planimetria, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis, del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
45. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri depositi/stoccaggi di rifiuti in ingresso.
46. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
47. Il gestore è tenuto alla revisione e all'adeguamento secondo quanto stabilito nella presente AU dell'apposita planimetria di stoccaggi e depositi, da trasmettere **entro 30 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente e mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
48. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. Al momento della registrazione del rifiuto in ingresso e/o del passaggio interno da un'operazione all'altra sul registro di carico/scarico sarà riportata l'indicazione della specifica destinazione fisica (ubicazione) del rifiuto in impianto.
49. Durante le operazioni di stoccaggio/deposito, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
Nell'impianto è prevista apposita area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
In caso di sversamenti accidentali, deve essere immediatamente eseguita la pulizia delle superfici interessate, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi.
50. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.
51. Qualora si verifichi un incidente devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza interno appositamente redatto.
52. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

TABELLA 1 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
02 01 10	rifiuti metallici	x	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	x	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	x	
07 02 13	rifiuti plastici	x	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 02 01	polveri di scarti di rivestimenti	x	x
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 18	toner per stampa esauriti diversi da 08 03 17	x	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	

TABELLA 1 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelli di cui alla voce 11 01 11	x	x
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	x	x
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	x	x
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	x	x
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	x	x
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	x	x
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	x	
15 01 02	imballaggi di plastica	x	
15 01 03	imballaggi in legno	x	
15 01 04	imballaggi metallici	x	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	x	
15 01 07	imballaggi in vetro	x	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
16 01 12	pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x
16 01 17	metalli ferrosi	x	
16 01 18	metalli non ferrosi	x	
16 01 19	plastica	x	
16 01 20	vetro	x	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	x	
16 02 14	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	
16 03 04	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x

TABELLA 1 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 05	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	x	
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08	x	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x	
16 06 05	altre batterie e accumulatori	x	
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	x	x
16 10 04	concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	
17 02 01	legno	x	
17 02 02	vetro	x	
17 02 03	plastica	x	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	x	
17 04 02	alluminio	x	
17 04 03	piombo	x	
17 04 04	zinco	x	
17 04 05	ferro e acciaio	x	
17 04 06	stagno	x	
17 04 07	metalli misti	x	
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	x	
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	
19 09 04	carbone attivo esaurito	x	
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	
19 12 01	carta e cartone	x	

TABELLA 1 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
19 12 02	metalli ferrosi	x	
19 12 04	plastica e gomma	x	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	
20 01 01	carta e cartone	x	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	
20 01 34	batterie accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	x	
20 01 39	plastica	x	
20 01 40	metalli	x	
20 03 07	rifiuti ingombranti	x	

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
06 01 01*	acido solforico e acido solforoso	x	x
06 01 02*	acido cloridrico	x	x
06 01 03*	acido fluoridrico	x	x
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	x	x
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	x	x
06 01 06*	altri acidi	x	x
06 02 01*	idrossido di calcio	x	x
06 02 03*	idrossido di ammonio	x	x
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	x	x
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	x	x
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	x	
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	x	x
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori	x	x
08 03 12*	scarti di inchiostri, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	x	x
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
11 01 05*	acidi di decappaggio	x	x
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	x	x
11 01 07*	basi di decappaggio	x	x
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	x	x
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 11*	soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x
12 01 12*	cere e grassi esauriti	x	x
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	x	x
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 01 05*	emulsioni non clorurate	x	x
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	x	x
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x
13 02 06*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	x	x
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 03 01*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	x	x
13 03 07*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	x	x
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	x	x
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	x	
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	x	
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtro dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x
16 01 07*	filtri dell'olio	x	
16 01 13*	liquidi per freni	x	
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14	x	x
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	x	
16 02 10*	trasformatori e condensatori contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x	
16 02 11*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	
16 02 13*	apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	x	
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x	

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
16 03 03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	x	
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 06 01*	batterie al piombo	x	
16 06 02*	batterie al nichel cadmio	x	
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	x	
16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x	x
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 03*	concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	x	
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x	

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	x	
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x	
20 01 35*	apparecchiatura elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi	x	

TABELLA 3 Elenco dei rifiuti ammessi alle operazioni di raggruppamento (R12/D13)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di raggruppamento ammessa	
		R12	D13
02 01 10	rifiuti metallici	X	
07 02 13	rifiuti plastici	X	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X
08 02 01	polveri di scarti di rivestimenti	X	X
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	X	X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	X	X
08 03 16*	residui di soluzioni per incisione	X	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	X	X
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	X	X
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	X	X
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	X	
15 01 02	imballaggi di plastica	X	
15 01 03	imballaggi in legno	X	
15 01 04	imballaggi metallici	X	
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	

TABELLA 3 Elenco dei rifiuti ammessi alle operazioni di raggruppamento (R12/D13)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di raggruppamento ammessa	
		R12	D13
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	X	
16 06 02*	batterie al nichel cadmio	X	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 160603)	X	
16 06 05	altre batterie e accumulatori	X	
17 02 01	legno	X	
17 02 02	vetro	X	
17 02 03	plastica	X	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	
17 04 05	ferro e acciaio	X	
17 04 07	metalli misti	X	
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	
19 12 02	metalli ferrosi	X	
19 12 04	plastica e gomma	X	
20 01 01	carta e cartone	X	
20 01 21*	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	X	
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	
20 01 34	batterie accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	X	
20 01 39	plastica	X	
20 01 40	metalli	X	

TABELLA 4 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi alle operazioni di triturazione/compattazione (R12)	
Codice EER	Descrizione rifiuti
150101	Imballaggi di carta e cartone
150102	Imballaggi di plastica
150104	Imballaggi metallici
170203	Plastica
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191204	Plastica e gomma
200101	Carta e cartone
200139	Plastica
200140	Metalli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di gestione dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- Decreto Ministeriale 20 settembre 2002 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico che disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive durante le operazioni di recupero delle apparecchiature fuori uso;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate E1, E2, E3 sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Nello stabilimento sono inoltre presenti due impianti termici ad uso civile alimentati a metano con potenza termica nominale pari a 115 kWt (riscaldamento uffici e reparti di lavorazione cartucce toner) e 300 kWt (riscaldamento magazzino) per cui, in considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non si indicano valori limite di emissione.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera durante le fasi di avviamento e di arresto.

Punto di emissione E1 – Aspirazioni da selezione e pulizia cartucce toner (filtro a cartucce + filtro assoluto) - modifica -

Portata massima [Nm³/h]	6.000	
Altezza minima [m]	11	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata	8 [h/d]	2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri	5	

Punto di emissione E2 – Aspirazioni da pressatura/triturazione rifiuti, estrazione polvere da estintori, smontaggio RAEE di grandi dimensioni (filtro a maniche) - nuovo -

Portata massima [Nm³/h]	9.000	
Altezza minima [m]	10,80	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata	8 [h/d]	2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri	5	

Punto di emissione E3 – Aspirazioni da estrazione fluidi frigoriferi da bombole, messa in sicurezza apparecchiature refrigeranti fuori uso (estrazione fluidi frigoriferi e bonifica gruppo di compressione da olio lubrificante), taglio condensatori a olio (filtro a maniche + filtro a carboni attivi) - nuovo -

Portata massima [Nm³/h]	3.000	
Altezza minima [m]	10,80	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata	8 [h/d]	2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri	5	
COV (espressi come COT)	1	
NH₃	1	

Prescrizioni

1. Trattandosi di esistenti sistemi di abbattimento utilizzati per altra attività dismessa nel corso dell'anno 2020, il gestore è tenuto a verificare il corretto funzionamento dei filtri a maniche installati sui punti di emissione in atmosfera E2, E3 provvedendo, qualora necessario, alla manutenzione straordinaria con la sostituzione degli elementi filtranti, prima della messa in esercizio degli impianti.
2. Il gestore è tenuto ad installare un pressostato differenziale per la verifica del corretto funzionamento di ciascun sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera polverulenta.
3. Deve essere adottata specifica procedura gestionale per il controllo e la misurazione mediante sonda di rilevazione di eventuali perdite di sostanze lesive dell'ozono stratosferico durante la fase di estrazione da bombole e apparecchiature refrigeranti fuori uso, da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
4. Per l'esistente punto di emissione in atmosfera oggetto di modifica **E1** deve essere nuovamente effettuata la procedura di autocontrollo prevista dall'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In particolare, il gestore è tenuto ad effettuare 3 autocontrolli analitici alle emissioni in atmosfera in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni), decorrente dalla messa a regime in assetto modificato.
5. **Entro 3 mesi dalla data di efficacia della presente AU** il gestore è tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, l'avvenuta messa a regime dell'impianto afferente al punto di emissione E1 in assetto modificato e procedere con gli adempimenti di cui al sopracitato punto 4).
6. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera **E2, E3**.
7. Per i nuovi punti di emissione in atmosfera **E2, E3** deve essere effettuata la procedura di autocontrollo prevista dall'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In particolare, il gestore è tenuto ad effettuare 3 autocontrolli analitici alle emissioni in atmosfera in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni), decorrente dalla messa a regime.
8. **Entro 12 mesi dalla data di efficacia della presente AU** il gestore è tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, l'avvenuta messa a regime degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione E2, E3 e procedere con gli adempimenti di cui al sopracitato punto 7).
9. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera **E2, E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non deve avere durata superiore a **1 mese**. ARPAE SAC di Ravenna può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del gestore.
Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra le date di messa in esercizio e di messa a regime

degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAC di Ravenna, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati e indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

10. I risultati delle misurazioni delle emissioni in atmosfera convogliate **E1, E2, E3** effettuate all'atto della messa a regime degli impianti, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti.
11. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione descrittiva delle misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
12. Per le emissioni in atmosfera convogliate E1, E2, E3 dovrà essere effettuato a cura del gestore **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale**.
La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dal gestore su un apposito registro, con pagine numerate e bollate da ARPAE ST territorialmente competente. Sullo stesso registro, il gestore è altresì tenuto ad annotare:
 - **Le manutenzioni straordinarie e/o ordinarie con frequenza almeno annuale da effettuare sui sistemi di abbattimento nonché le eventuali anomalie degli stessi.**
 - **Le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale, qualora non annotate sul relativo libretto di impianto.**
13. Qualora uno o più punti di emissione in atmosfera autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni in atmosfera autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAC di Ravenna e ARPAE ST territorialmente competente, l'interruzione di funzionamento degli impianti a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni in atmosfera disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per lo stesso gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni in atmosfera, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAC di Ravenna e ARPAE ST territorialmente competente, della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni in atmosfera attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera riattivate.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso, in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo

possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di abbattimento;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 h successive al malfunzionamento.
15. Ogni interruzione del normale funzionamento degli sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento degli impianti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA - ST territorialmente competente), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
16. Per i metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, ecc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ammoniaca (NH ₃)	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
17. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato.

18. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite di emissione prescritti devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
19. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata e identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
20. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi.

Il gestore deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, il gestore deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, il gestore deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

21. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

Il gestore dichiara l'assoggettabilità delle acque meteoriche di dilavamento alla DGR n. 286/2005 e alla DGR n. 1860/2006 solo per una porzione delle superfici di piazzale esterno/transito mezzi. Il piazzale è suddiviso in due parti, ovvero la parte esistente dichiarata assoggettata alla DGR n. 286/2005 e la parte di ampliamento dichiarata assoggettata alla DGR n. 286/2005, ma esclusa attraverso l'applicazione di apposito Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte (rev. 0 del 18/10/2022), costituente parte integrante della presente AU.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria delle acque meteoriche aziendale collegata anch'essa alla rete fognaria pubblica; tale scarico non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Non è altresì soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) recapitante, previo trattamento, nella rete fognaria pubblica di via Toni Teodosio in comune di Solarolo, ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

La planimetria della rete fognaria (rev. 1 ottobre 2022) ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Condizioni:

- Si tratta dello scarico di acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura e derivante da una porzione di piazzale su cui vengono detenute in stoccaggio/deposito temporaneo alcune tipologie di rifiuti solidi non pericolosi, meglio evidenziate all'interno dell'apposito Piano di Gestione sulle restanti aree scoperte dell'impianto, nel quale vengono descritti tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativo-gestionali che vengono attuati, necessari ad escludere dal pericolo di contaminazione delle superfici di piazzale, prevedendone quindi l'esclusione dai disposti della DGR n. 286/2005.
- Qualora le modalità organizzative-gestionali previste nel Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte dovessero variare, tale Piano dovrà essere revisionato e trasmesso per approvazione ad ARPAE - SAC di Ravenna.
- Le aree scoperte assoggettate alla DGR n. 286/2005, della superficie di 600 m², sono realizzate con pavimentazione impermeabile in asfalto (coefficiente di afflusso 1). Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle predette aree, (ad eccezione della superficie tra il cancello di via Roma e la pesa che, essendo pendente verso il cancello, non risulta drenata in prima pioggia), vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore/deviatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità di 3,78 m³ e da un pozzetto disoleatore del volume utile di 2,11 m³. Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata massima della pompa ridotta a 0,5 l/s e della densità dell'olio pari a 0,85 g/cm³), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/2005.
- Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via Toni Teodosio in Comune di Solarolo.

- Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore.
- Deve essere stipulato con HERA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- Le acque di condensa dei compressori vengono gestite come rifiuto liquido ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e non possono pertanto essere scaricate in fognatura.
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi presso l'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

Prescrizioni:

1. Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore**
 - **vasca prima pioggia;**
 - **disoleatore con filtro a coalescenza**
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
2. I lavori di adeguamento per modificare il flusso afferente alla caditoia presente tra il fabbricato esistente e la pesa al fine di convogliare le acque meteoriche ivi ricadenti nel sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno concludersi **entro 90 giorni** dalla data di efficacia della presente AU. La conclusione di tali lavori dovrà essere comunicata via PEC ad ARPAE - SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e all'Unione Romagna Faentina.
3. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
4. Prima dell'attivazione dello scarico, il tecnico incaricato dovrà presentare a HERA, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) e alle prescrizioni stabilite nella presente AU. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
5. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, a ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e HERA, la data di attivazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia.
6. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.

7. **Entro 3 mesi** dalla data di attivazione dello scarico, il gestore deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti sopra indicati. I parametri minimi da ricercare dovranno essere: pH, SST, BOD₅, COD, COD sed., Rame, Zinco, Fosforo totale, N-NH₄, Azoto totale, Idrocarburi Totali.
8. Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte proposto nonché la corretta classificazione delle acque meteoriche di dilavamento in relazione alla porzione di piazzale campita in rosso a pagina 2 del Piano stesso, dovrà essere presentato, **entro 3 mesi** dalla data di attivazione dello scarico e successivamente con cadenza **annuale**, all'Unione della Romagna Faentina e ad ARPAE ST territorialmente competente, un certificato di analisi delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla suddetta area, per la ricerca di almeno i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali, Piombo, Cadmio, Cromo, Ferro, Nichel, Rame. Viene individuato, come punto di campionamento di tale flusso di scarico, l'ultimo pozzetto della rete delle acque meteoriche di dilavamento in prossimità del civico 19 di via Martiri di Felisio (pozzetto di ispezione posto a valle della quinta caditoia) nell'area campita in rosso. Al momento della trasmissione del certificato dovranno essere descritte le modalità di campionamento e il tempo trascorso dall'inizio dell'evento meteorico. Il campionamento dovrà essere eseguito prelevando diversi campioni istantanei delle acque meteoriche di dilavamento ad intervalli regolari e per un periodo di almeno 45 minuti dall'inizio dell'evento meteorico, al fine di formare successivamente un campione medio rappresentativo dello scarico.
9. Deve essere eseguito, con cadenza almeno **annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità ai valori limite di emissione sopra indicati. I rapporti di prova relativi a tali campioni, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere mantenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza e presentati via PEC ogni tre anni all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE ST territorialmente competente.
10. Ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura avvenga entro le 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso. La portata della pompa atta allo svuotamento della vasca di prima pioggia non dovrà superare 0,5 l/s;
11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo e il livello dello strato di olio nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
12. Deve essere effettuata periodica e regolare manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 smi; la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione e relativo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
13. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
14. Il gestore adotta come sistema di contenimento dei reflui in casi emergenziali due paratoie da posizionare a chiusura delle condotte prima dell'immissione dei reflui in fognatura (sugli ultimi due pozzetti di fronte via Tosi Teodosio). Su tali paratoie e le relative guide dovrà essere effettuata periodica manutenzione con le modalità e la frequenza indicate nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili.
15. È fatto obbligo dare immediata comunicazione a ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e all'Unione della Romagna Faentina di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
16. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, dovrà esserne data immediata comunicazione a ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e Unione della Romagna Faentina.
17. Il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque di prima pioggia, così come disposto dall'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli

organi di vigilanza e in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Il gestore deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) del pozzetto di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata e una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

18. Tutti i rifiuti non pericolosi solidi detenuti in stoccaggio/deposito temporaneo nelle aree esterne non potranno essere posti al di fuori degli scarrabili a tenuta mantenuti chiusi.
19. Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti liquidi e fangosi palabili potranno avvenire esclusivamente all'interno dell'edificio nelle aree dedicate.
20. Dovranno essere rese disponibili e conservate in formato cartaceo, per un periodo minimo di 5 anni, le check list a compilazione obbligatoria previste nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili.
21. Il gestore è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

Scheda EoW n. 1 – RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici	I RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo sono reimpiegati, senza altro pretrattamento, per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Mercato/domanda esistente per i prodotti e componenti di prodotti recuperati ed eventuali accordi con gli utilizzatori I RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo posseggono già un mercato esistente e consolidato, che il produttore intende utilizzare, nell'ambito della commercializzazione dei prodotti ottenuti. Tempistica di stoccaggio della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto Tenuto conto che i RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo non sono soggetti ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto, ma presentano limiti intrinseci dettati dall'obsolescenza tecnologica dei dispositivi, apparecchiature e componenti elettronici, ciascun lotto di produzione può essere stoccato in impianto per un periodo massimo fissato pari a 24 mesi (decorrente dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore).
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	La conformità al modello originario è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e loro componenti, improntate alla norma CENELEC EN 50614:2020 "<i>Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment</i>", consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero dagli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Il gestore garantisce che i RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo siano sicuri per l'uso originariamente previsto, non mettano in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, al relativo capitolo 6.

CRITERI specifici ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero di materia			
Tipologie di rifiuti (codici EER)			Sono ammesse alla preparazione per il riutilizzo <u>esclusivamente</u> le seguenti tipologie di RAEE: • 160211*, <i>Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i> • 160213*, <i>Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212</i> • 160214, <i>Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213</i> • 160215*, <i>Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso</i> • 160216, <i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215</i> • 200123*, <i>Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</i> • 200135*, <i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi</i> • 200136, <i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135</i> Non sono comunque ammissibili RAEE sprovvisti di marchio CE, ove previsto.
Provenienza			I RAEE provengono esclusivamente da: • industria dei componenti elettrici ed elettronici; • costruzione, installazione e riparazione di apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; • attività produttive, commerciali o di servizio.
Caratteristiche rifiuti in ingresso			RAEE e loro componenti idonei ad essere preparati per il loro impiego, costituiti da oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.
Verifiche sui rifiuti in ingresso			Su tutti i carichi di RAEE in ingresso all'impianto viene effettuato il <u>controllo radiometrico</u>, tramite strumentazione portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. I criteri minimi per verificare l'idoneità per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in ingresso sono stabiliti dalla norma CENELEC EN 50614:2020 al relativo capitolo 5 (paragrafi da 5.1 a 5.3), fornendo evidenza documentale della valutazione condotta secondo tali criteri e del relativo risultato.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

Operazione di recupero (R4):

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, hanno a oggetto RAEE idonei ad essere preparati per il loro reimpiego senza altro pretrattamento, mediante operazioni di *controllo*, *smontaggio* e *riparazione* che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario, e sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020.

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nell'impianto, su singoli flussi di RAEE (ossia con medesimo codice EER e medesima categoria), che ricomprendono anche l'eventuale sconfezionamento del rifiuto, consistono in almeno una delle seguenti attività:

- «controllo»: operazione consistente nell'esecuzione di un test di funzionamento, con prova specifica a seconda della tipologia di RAEE o componenti di RAEE, registrando i risultati della prova, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020 al relativo capitolo 5 (paragrafo 5.4).
- «smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del RAEE (il cui test di funzionamento ha avuto esito negativo), in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione, previa eventuale messa in sicurezza che consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere il RAEE ambientalmente sicuro e pronto per le attività successive;
- «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione e/o il ripristino di qualsiasi componente non funzionante del RAEE.

secondo il processo di recupero schematizzato nell'allegato A alla norma **CENELEC EN 50614:2020**.

In particolare, il processo di recupero di materia (**R4**) oggetto della presente Scheda EoW si realizza tramite il compimento, con esito positivo, dell'attività di controllo tramite test di funzionamento, con l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario (apparecchiature elettriche ed elettroniche o loro componenti, nelle forme usualmente commercializzate).

Non è consentita la preparazione per il riutilizzo di RAEE integri costituiti da apparecchiature ritirate dal mercato da parte del produttore, fatto salvo esplicito e documentato consenso da parte del produttore stesso. È consentita la preparazione per il riutilizzo di componenti di RAEE costituiti da apparecchiature ritirate dal mercato da parte del produttore, che non siano la causa del ritiro dal mercato.

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti

Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

La conformità al modello originario è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e loro componenti, improntate alla norma **CENELEC EN 50614:2020** "*Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment*", consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero dagli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Deve essere garantito che i RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo siano sicuri per l'uso originariamente previsto, non mettano in pericolo la salute e la sicurezza umana, assicurando le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, al relativo capitolo 6.

La verifica di conformità al modello originario è effettuata, per ciascuna tipologia di prodotto su ogni lotto di quantitativo non superiore a **5 tonnellate** di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE non pericolosi.

La verifica di conformità al modello originario è effettuata, per ciascuna tipologia di componente di prodotto, su ogni lotto di quantitativo non superiore a **5 tonnellate** di componenti di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE non pericolosi.

La verifica di conformità al modello originario è effettuata, per ciascuna tipologia di prodotto su ogni lotto di quantitativo non superiore a **5 tonnellate** di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE pericolosi.

La verifica di conformità al modello originario è effettuata, per ciascuna tipologia di componente di prodotto, su ogni lotto di quantitativo non superiore a **5 tonnellate** di componenti di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE pericolosi.

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri per il recupero mediante l'operazione di preparazione per il riutilizzo	Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 adottato dal gestore dell'impianto dovrà contenere almeno i seguenti elementi: • Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso; • Verifica delle specifiche tecnico prestazionali del materiale in uscita per lotti; • Definizione del lotto dell'EoW; • Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto; • Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti; • Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita; nonché includere un sistema di tracciabilità definito sulla base della norma CENELEC EN 50614: 2020, al relativo capitolo 8 (paragrafo 8.4). Al fini della tracciabilità, dovrà altresì essere mantenuto aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consenta di mettere in corrispondenza ciascun lotto di produzione con i rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero, oltre alla dichiarazione di conformità. Tale Registro EoW deve altresì contenere l'indicazione della sezione impiantistica dedicata allo stoccaggio del lotto di produzione.
---	--

e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità	La conformità al modello originario di prodotti o componenti di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE deve essere attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello allegato alla presente scheda EoW. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.
---	--

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Denominazione:	
Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE			
Denominazione sociale:		CF/P.IVA:	
Iscrizione al registro imprese:		Referente:	
Indirizzo sede legale:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Impianto di produzione:			
Indirizzo:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Riferimenti catastali terreni/fabbricati:			
Foglio:	Mapp./Part.:		Sub:
Autorizzazione:			

il produttore sopra indicato dichiara che

1. il lotto n. _____ della tipologia di prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE
consiste in _____ tonnellate;

oppure

il lotto n. _____ della tipologia di componente di prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE
consiste in _____ tonnellate;

2. tale lotto è conforme alla Scheda EoW n. 1 allegata al provvedimento di AU n. _____ del _____. In particolare, rispetto al modello originario, possiede la stessa finalità per la quale è stato concepito, le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

3. tale lotto di produzione è reimmesso al consumo munito di apposita etichetta secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, al relativo capitolo 6 (paragrafo 6.2).

il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679).

Si allega inoltre copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

_____, lì, _____
(indicare luogo e data)

(Firma e timbro del produttore)

Scheda EoW n. 2 – Cartucce vuote per stampanti rigenerabili

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici	Le cartucce per stampanti rigenerabili oggetto della presente Scheda EoW sono costituite da contenitori in materiale plastico e metallico pronti per la ricarica di toner o di inchiostro, destinati esclusivamente alla rigenerazione esterna.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Mercato/domanda esistente per la sostanza che cessa la qualifica di rifiuto ed eventuali accordi con gli utilizzatori Le cartucce vuote per stampanti rigenerabili posseggono già un mercato esistente e consolidato nella filiera della rigenerazione dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, che il produttore intende utilizzare, nell'ambito della commercializzazione dei prodotti ottenuti. Quasi tutti i brand sono ormai allineati con la filosofia del riciclo e pertanto commercializzano cartucce rigenerate di ottima qualità. Tempistica di stoccaggio della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto Tenuto conto che le cartucce vuote per stampanti rigenerabili non sono soggette ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto, ma presentano limiti intrinseci dettati dall'obsolescenza tecnologica, ciascun lotto di produzione potrà essere stoccato in impianto per un periodo massimo fissato pari a 24 mesi (decorrente dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore).
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Le cartucce per stampanti rigenerabili sono <u>cartucce originali vuote</u> da utilizzare per la loro funzione originaria.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Le cartucce per stampanti rigenerabili consentono l'estensione della vita utile delle cartucce originali dopo il loro utilizzo, con impatti positivi sull'ambiente in termini di produzione dei rifiuti e di consumo di risorse.

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	
Tipologie di rifiuti (codici EER)	Sono ammesse al recupero di materia <u>esclusivamente</u> le seguenti tipologie di rifiuti anche pericolosi: ● 080317*, toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose ● 080318, toner per stampa esauriti, diversi di quelli di cui alla voce 080317 ● 160215*, componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso ● 160216, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215
Provenienza	I consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica provengono esclusivamente da: ● raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; ● attività produttive o di servizio; tramite sistema di raccolta "ECOBX" o diverso sistema di raccolta concordato con Eco-Recuperi.
Caratteristiche rifiuti in ingresso	Consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, tra cui cartucce esauste per stampanti, cioè contenitori in materiale plastico e metallico contenenti tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostato.
Verifiche sui rifiuti in ingresso	Su tutti i carichi di RAEE in ingresso all'impianto viene effettuato il <u>controllo radiometrico</u> , tramite strumentazione portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	
Operazione di recupero (R5):	Il processo di recupero di materia che si compone delle seguenti fasi: ● sconfezionamento e selezione manuale dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, al fine di separare le diverse frazioni recuperabili tra cui le cartucce esauste per stampa sottoposte con esito positivo a verifica dello stato di integrità fisica/meccanica; ● controllo della funzionalità delle cartucce per stampa integre, nel loro complesso e delle loro diverse componenti; ● pulizia esterna del dispositivo mediante panno elettrostatico e aspirazione delle eventuali tracce di toner e/o inchiostri presenti; ● suddivisione per marca/modello e confezionamento delle cartucce vuote per stampanti da destinare a rigenerazione esterna; è svolto all'interno dell'edificio nelle apposite aree poste sotto aspirazione convogliate al punto di emissione in atmosfera E1. Non è ammesso il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Al termine del processo di recupero di ciascun lotto di quantitativo non superiore a 5 tonnellate, il produttore emette la dichiarazione di conformità, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti	
Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto	Le cartucce per stampanti rigenerabili sono <u>cartucce originali vuote</u> da utilizzare per la loro funzione originaria, che possiedono almeno i seguenti requisiti minimi: • sono contenitori integri, senza pezzi rotti o danneggiati; • sono funzionanti senza aver subito alcun tipo di smontaggio/sostituzione dei componenti; • hanno subito un'accurata pulizia. È comunque accettata la presenza, sia all'esterno sia all'interno, di tracce residue di polvere di toner o inchiostro; • sono separate e confezionate per marca/modello; • sono destinate alla rigenerazione esterna.
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 adottato dal gestore dell'impianto dovrà contenere almeno i seguenti elementi: • Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso; • Verifica delle specifiche tecnico prestazionali del materiale in uscita per lotti; • Definizione del lotto dell'EoW; • Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto; • Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti; • Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita. Al fini della tracciabilità, dovrà altresì essere mantenuto aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consenta di mettere in corrispondenza ciascun lotto di produzione con i rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero, oltre alla dichiarazione di conformità. Tale Registro EoW deve altresì contenere l'indicazione della sezione impiantistica dedicata allo stoccaggio del lotto di produzione.
e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	
Dichiarazione di conformità	Il rispetto dei criteri EoW di cui alla presente scheda, deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello allegato alla presente scheda. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Denominazione:	
Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE			
Denominazione sociale:		CF/P.IVA:	
Iscrizione al registro imprese:		Referente:	
Indirizzo sede legale:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Impianto di produzione:			
Indirizzo:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Riferimenti catastali terreni/fabbricati:			
Foglio:	Mapp./Part.:		Sub:
Autorizzazione:			

il produttore sopra indicato dichiara che

1. il lotto n. _____ di cartucce vuote per stampanti rigenerabili, consiste in _____ tonnellate;
2. tale lotto è conforme alla Scheda EoW n. 2 allegata al provvedimento di AU n. _____ del _____. In particolare, il lotto è costituito da cartucce per stampanti originali vuote da utilizzare per la loro funzione originaria, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
 - a. sono contenitori integri, senza pezzi rotti o danneggiati;
 - b. sono funzionanti senza aver subito alcun tipo di smontaggio/sostituzione dei componenti;
 - c. hanno subito un'accurata pulizia. È comunque accettata la presenza, sia all'esterno sia all'interno, di tracce residue di polvere di toner o inchiostro;
 - d. sono separate e confezionate per marca/modello;
 - e. sono destinate alla rigenerazione esterna.

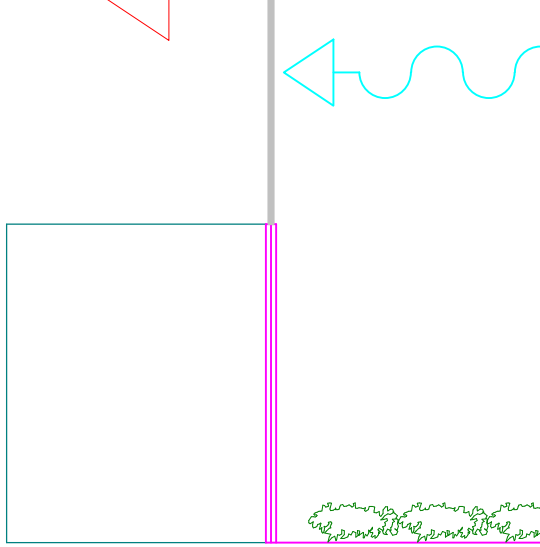
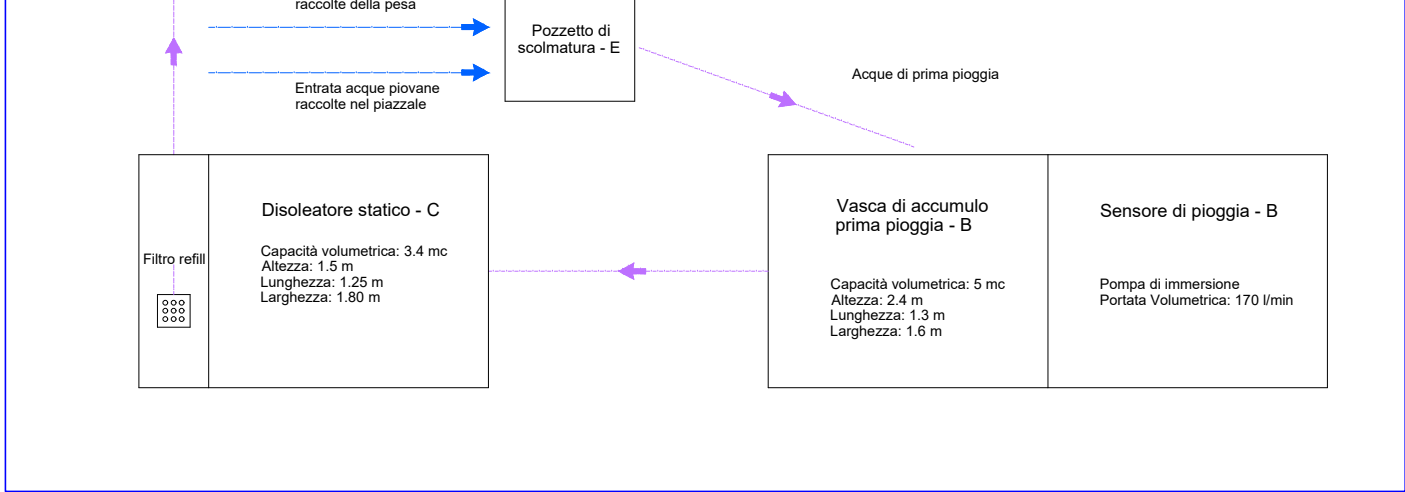
il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679).

Si allega inoltre copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

_____, lì, _____
(indicare luogo e data)

(Firma e timbro del produttore)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.